



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n.6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 83 DEL 07-06-18

Proposta N. 28 del 01-06-2018

Prot. Albo n.° 107 del 07.06.2018

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

OGGETTO:	VERTENZA GARDEN LEGNO SNC / COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO N.° 61/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. VITALE DIFENSORE DELL'ENTE.
-----------------	---

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto: "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 12 febbraio 2018 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 6 del 30/3/2018 con il quale conferiva al sottoscritto i compiti di Responsabile/Posizione Organizzativa dei Servizi amministrativi – contabili - economici e forestali attribuendogli tutti i compiti, funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 97, 107 e 108 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che per l'espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed il secondo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

PREMESSO che:

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 13/09/2011 si disponeva di resistere al ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss.c.c., proposto dalla ditta "GARDEN STRUTTURE LEGNO snc, di Camardo Pasquale e Caterina & C." con sede in Baranello (CB) – emesso al fine di ottenere il pagamento della somma di €. 2.845,82 come da titoli specifici, oltre interessi moratori dalla data di emissione delle fatture fino al soddisfo oltre alle spese e competenze del predetto giudizio, per la presunta fornitura di materiale ligneo e basi per ombrelloni così come da fatture n. 62 del 30/06/2009 e n. 87 del 31/07/2009;

con sentenza n.61/14 il Giudice di Pace di Campobasso ha rigettato la domanda dell'opponente, ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato la Comunità Montana al pagamento delle spese e competenze di quel giudizio;

VISTA la comunicazione dell'avvocato di fiducia dell'Ente, Raffaella Vitale, acquisita al protocollo n. 590 in data 05/03/2014, che, nel trasmettere la citata sentenza, invita a valutare la possibile censurabilità delle motivazioni del G.I. sia perché non è possibile ritenere che la fornitura di cui si discute possa rientrare nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art.191 TUEL (lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile), sia perché non vi è prova di ciò – anzi dall'istruttoria è emerso che parte del materiale veniva utilizzato come basi per ombrelloni da posizionarsi a bordo piscina, sia perché comunque non sono state rispettate le prescrizioni di cui al medesimo articolo, senza considerare in ogni caso l'assenza di obbligatorio contratto scritto;

TENUTO CONTO della costante giurisprudenza della Suprema Corte, seguita peraltro anche dal Tribunale di Campobasso che in casi analoghi ha accolto l'istanza dell'opponente Comunità Montana (vedi sentenze Tribunale di Campobasso nn. 575/13 – 582/13 – 583/13 – 586/13);

Visto il decreto n° 19 del 10.3.2014 con la quale il Commissario Liquidatore dell'Ente affida l'incarico all'Avv. Raffaella Vitale con Studio Legale a Campobasso, per costituirsi nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 61/14 sopra richiamata;

Vista la nota del 17.5.2018 trasmessa dall'Avv. Raffaella Vitale, che relativamente all'incarico di cui sopra trasmette copia della favorevole sentenza n. 314 con la quale il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda contrattuale, dichiarando inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. e compensando le spese di lite;

Vista la fattura elettronica n. 09/2018 del 1.6.2018 dell'importo di €. 1.555,08, IVA e cap inclusi trasmessa dall'Avvocato Vitale relativo al saldo delle competenze nel procedimento di cui sopra;

Ritenuto dover liquidare al suddetto Legale l'importo richiesto pari a complessive €.1.555,08 come da fattura allegata;

- **Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- **Visto** il Bilancio di previsione anno 2018 in corso di formazione;

DETERMINA

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Raffaella Vitale del foro di Campobasso la somma complessiva pari a **€1.033,40**, CAP. incluso, quale liquidazione saldo onorario dovuto per la prestazione professionale relativo procedimento di cui all'oggetto;

Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'IVA dovuta per il servizio di cui sopra, pari a **€251,68**, mediante F24 Enti Pubblici secondo le modalità e tempistica di cui alla Risoluzione n. 15/E del 12.2.2015 ;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a **€1.555,08** all'intervento **1010203**, Cap. 1637, **imp. n. 38/2014R**, del corrente bilancio di previsione in corso di formazione;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

- **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per al durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

- **Si avverte** che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere , entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall' ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell' art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

di dare atto che la presente determina:

*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;

*va inserita nel fascicolo delle determinate tenute presso l'Ufficio di Segreteria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 07-06-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

Il Responsabile

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore	il 07-06-2018
è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità	il 07-06-2018
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria	il 07-06-2018

Ferrazzano li _____

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F. to Ciocca Michele
